



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA TRIENNIO 2022-2024

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies del d.lgvo 165/2001, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgvo 150/2009.

La relazione accompagna l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativamente al personale delle aree di classificazione per il triennio 2022-2024.

Ai fini della costituzione dei Fondi per i trattamenti economici accessori, la disciplina di riferimento è costituita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018 con particolare riguardo all'art. 76 (costituzione fondo risorse decentrate), con il quale, al comma 2, si prevede che confluiscono in un unico importo consolidato tutte le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dall'organo di controllo interno, di importo pari al fondo determinato per l'anno 2016.

In base alla disposizione di cui sopra ed in linea con quanto previsto dalla circolare n. 14 del 23 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato, si assume come riferimento il Fondo per il trattamento economico accessorio anno 2016, come approvato dai competenti Ministeri.

Tale importo sarà incrementato dagli importi pari al risparmio per la mancata erogazione della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di Ente al personale cessato dal servizio per gli anni dal 2017 (in applicazione delle previsioni di cui all'art. 76 c. 3 lett. b) e c) e c. 4 lett. d) del CCNL triennio 2016/2018);

L'importo ottenuto sarà decurtato in applicazione dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che prevede che il fondo risorse decentrate non può superare l'importo definito per l'anno 2016.

Conseguentemente si procederà con ulteriori integrazioni derivanti dalle seguenti voci:

- 0,49% del monte salari al 31/12/2015 relativo al personale non dirigente, (in applicazione delle previsioni di cui all'art. 89 c. 5 del CCNL triennio 2016/2018);
- 0,81% del monte salari al 31/12/2018 relativo al personale non dirigente (in applicazione delle previsioni di cui all'art. 49 c. 3 del CCNL triennio 2019/2021);

- **una tantum, limitatamente all'annualità 2022**: 0,81% del monte salari al 31/12/2018 relativo al personale non dirigente (in applicazione delle previsioni di cui all'art. 49 c. 6 del CCNL triennio 2019/2021)
- 0,22% del monte salari al 31/12/2018 relativo al personale non dirigente, per proprie esigenze organizzative o gestionali (in applicazione delle previsioni di cui all'art. 49 c. 8 del CCNL triennio 2019/2021);
- risorse necessarie a sostenere l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, limitatamente a quelle già a carico dei bilanci dell'amministrazione, siano a carico del Fondo Risorse Decentrate dell'Ente.

L'importo ottenuto sarà decurtato delle seguenti voci:

- risorse destinate al lavoro straordinario, non gravando più il relativo finanziamento sul fondo stesso e costituendo un specifico distinto stanziamento di risorse all'uopo destinate e che costituiscono il tetto massimo di spesa
- risorse destinate al finanziamento dell'indennità di Ente, in quanto, non gravando più sul Fondo Risorse Decentrate dell'Ente, tale voce è finanziata da uno specifico conto all'uopo destinato.

Inoltre si potrà integrare il fondo con le ulteriori seguenti voci:

- risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 10 del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI in attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e art. 76 comma 4 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, richiamato all'art. 49 comma 4 del CCNL 2019/2021;
- quota non erogata delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate e risultanti a consuntivo (Art.49, co. 7 CCNL 2019/2021).

Ai fini del controllo di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, avuto riguardo alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis, così come sostituito dall'art. 55 del d. lgvo 150/2009), si rimanda a quanto opportunamente indicato nella Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del fondo per ciascuna annualità del triennio di riferimento.

**IL DIRETTORE CENTRALE
DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE
(Luigi Francesco Ventura)**

FIRMATO